

Rivalsa per tardiva trasmissione del modello TFS/TFR

di Pasquale Annese

La Legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha imposto all'INPS (ex INPDAP) di corrispondere ai beneficiari del trattamento TFS/TFR, cioè o a coloro che sono andati in pensione o ai titolari di contratti a tempo determinato (supplenti annuali e/o temporanei), gli interessi moratori per i periodi di ritardata liquidazione imputabile agli Enti/Amministrazioni, nel caso specifico le istituzioni scolastiche, contri i quali poi promuovere l'azione di rivalsa.

Sulla scorta di tale disposizione normativa, le sedi provinciali INPS stanno inondando le istituzioni scolastiche di ingiunzioni di pagamento a titolo di rivalsa per tardive comunicazioni TFS/TFR, presentate telematicamente oltre il termine ordinario di 15 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, intimando alle stesse il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio di 90 giorni.

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: richiesta di interessi di rivalsa ex Legge 140/1997.

Con riferimento ai trattamenti di fine servizio/rapporto che l'Istituto ha pagato nel periodo __/__/__ - __/__/__, si fa presente che sono stati erogati interessi per ritardato pagamento delle prestazioni, in conseguenza alla tardiva trasmissione della documentazione di rito, relativamente agli ex-dipendenti di cui all'ELENCO ALLEGATO.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a rimborsare all'INPDAP, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della presente, l'importo di € _____ (_____), relativo alle prestazioni indicate nel suddetto elenco e per i ritardi nello stesso evidenziati.

L'importo di cui sopra dovrà essere versato con le seguenti modalità:

Conto Corrente Bancario n. _____ (IBAN) _____

presso la Banca _____ Indirizzo _____

Causale: Versamento interessi di rivalsa.

Conto Corrente Postale n. _____ (IBAN) _____

Presso l'Ufficio Postale di _____ Indirizzo _____

Causale: Versamento interessi di rivalsa.

In difetto, questo Istituto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per il recupero del credito. Pertanto, ove codesto Ente non adempia alla rifusione del credito di cui sopra, verrà avviata azione legale con aggravio di ulteriori interessi di mora a far data dalla scadenza della presente diffida di pagamento e messa in mora, oltre agli oneri aggiuntivi connessi all'azione di recupero.

Trascorso il termine stabilito, se le istituzioni scolastiche non avranno versato l'importo dovuto, o se l'INPS non avrà ritenuto soddisfacenti le loro giustificazioni fornite in merito all'insussistenza del credito, instruirà la pratica legale per l'avvio delle procedure di recupero del credito.

Così dispone la **Nota operativa INPDAP n.22 del 209.09.2008**, in controtendenza rispetto alla precedente **Nota n. 7 del 10.04.2003** che, invece, espressamente esentava l'INPDAP dall'attivare procedure coattive di recupero crediti derivanti da interessi di rivalsa nei confronti specificatamente delle istituzioni scolastiche. Quanto sopra si legge nella successiva Circolare INPDAP n. 35 del 17.06.2009, nella previsione di addivenire ad un accordo con il MIUR per la restituzione a livello centrale di quanto complessivamente dovuto dalle scuole. Accordo che in realtà non vi è mai stato.

Vi è stato però un parere dell'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano del 20.02.2013**, che, richiamando la Sentenza del **Tribunale di Milano n.1248/2010**, fornisce due elementi discriminanti affinché l'ente previdenziale

possa procedere a tale azione di rivalsa. Il primo consiste nella dimostrazione dell'atteggiamento *colposo* dell'amministrazione scolastica. Nello specifico, nella prova dell'effettivo ritardo con cui l'ufficio competente ha trasmesso i dati e che tale ritardo sia ingiustificato. Il secondo nella circostanza che va provato il *danno effettivo* subito dall'ente previdenziale, calcolato nella differenza tra gli interessi dovuti a tardiva comunicazione da parte dell'istituzione scolastica e quelli comunque generatisi a favore dell'ente previdenziale, per il solo fatto di avere avuto comunque disponibili e giacenti le somme da liquidare. In pratica, affinché il danno non vada calcolato sui meri interessi pagati al dipendente, ma sulla differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita sempre a titolo di interessi per il periodo in cui la somma è stata giacente presso la tesoreria dell'ente previdenziale.

Alla luce delle su esposte considerazioni, proponiamo un MODELLO di richiesta di annullamento delle ingiunzioni di pagamento avanzate dalle sedi INPS territorialmente competenti.

All'INPS – Gestione ex INPDAP

DIREZIONE PROVINCIALE

Via _____

Oggetto: Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche e integrazioni.

Si riscontra la nota di pari oggetto del _____, prot. _____, pervenuta il ___/___/___, e relativo prospetto allegato, con la quale codesto istituto chiede il rimborso di €. _____ per le prestazioni indicate nell'ELENCO ALLEGATO e per i ritardi nello stesso evidenziati, significando che la scrivente istituzione scolastica non è tenuta ad alcun rimborso per le motivazioni di seguito specificate.

INTERESSI DI RIVALSA TFR PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO (PENSIONAMENTO)

Per espressa previsione normativa (Cfr. C.M. n. 88 del 9/12/2004-C.M. n. 96 del 15/12/2009-Nota ex Inpdap n. 22 del 9/9/2008-Nota prot. n. 2588 del 23/12/2013) le pratiche di cessazione dal servizio, trattamento di quiescenza, indennità di buonuscita, liquidazione e riscatto sono gestite dagli Uffici territoriali dell'USR. La scrivente istituzione scolastica, quindi, non avendo alcuna competenza nella gestione delle pratiche *de quo*, non è tenuta al versamento di interessi di rivalsa a tale titolo richiesti nel prospetto citato in premessa.

INTERESSI DI RIVALSA TFR PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO (CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA SUPERIORE A 15GG)

La nota operativa INPS n.35 del 2009, che richiama la precedente **nota operativa n. 7 del 2003**, prevede che si proceda al recupero a titolo di rivalsa solo per somme superiori a €. 500,00. Inoltre la giurisprudenza consolidata in materia prevede che, per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, occorra:

- la prova del **comportamento colposo** dell'amministrazione datrice;
- la prova del relativo danno, non essendo sufficiente la produzione di meri prospetti relativi al pagamento degli interessi sul TFR da parte dell'INPS. Occorre, cioè, che per ciascuna posizione, e non per le n... posizioni di cui al prospetto allegato, non solo sia evidenziato l'effettivo ritardo con cui l'ufficio scrivente ha trasmesso i dati, ma anche che tale ritardo sia ingiustificato;
- la prova del **danno effettivo** subito dall'INPS, poiché la mera corresponsione degli interessi non è sufficiente, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione del TFR, l'INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali, già accantonati presso l'Ente, lucrando di conseguenza gli interessi sul loro deposito.

Codesto Ente, quindi, è tenuto a spiegare per quali ragioni l'erogazione degli interessi legali, su importi già in suo possesso tardivamente corrisposti agli aventi diritto, produca un danno a suo carico, ed inoltre perché tale ipotetico danno vada individuato nell'intero importo degli interessi pagati e non già, più correttamente, nella differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita, sempre a titolo di interessi, per il periodo in cui la somma capitale è rimasta presso la tesoreria dell'INPS o, comunque, nella disponibilità dello stesso ente.

Per tutti i su esposti motivi la richiesta risarcitoria è viziata nel merito e nella legittimità stante, per altro, la violazione dell'art. c. 4, art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m. per cui *in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere*. Non essendo precisato l'organo e i termini per l'eventuale gravame, **l'atto è nullo**.

Alla luce delle su esposte considerazioni si richiede la revoca/annullamento dell'atto di cui all'oggetto.

LUOGO E DATA

II DIRIGENTE SCOLASTICO